



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al R.G. n. ***/2014 promosso

da

D*** E*******,

rappresentato e difeso dagli avv.ti **M***** N***** e **F***** P*******, per mandato a margine dell'atto di ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. **L**** A*******, in Treviso;

- **APPELLANTE** -

Contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO – U.T.G. DI TREVISO, in persona del Prefetto in carico,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Venezia;

- **APPELLATA** -

Conclusioni delle parti:

Per parte appellante:



Nel merito: per le ragioni di cui al ricorso in appello:

*1.1) riformare la sentenza n. ***/2014 emessa dal Giudice di Pace di Treviso in data ***** 2014 e depositata in Cancelleria in pari data e per l'effetto*

*1.2) annullare ovvero revocare l'ordinanza – ingiunzione prot. N. ***** emessa dalla Prefettura di Treviso in data ***** 2014 e notificata in data ***** 2014 al sig. E***** D*****, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pari ad Euro =1.067,20= nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria al divieto per il periodo di 24 mesi di emettere assegni bancari e postali per l'asserita violazione degli art. 1 della Legge 386/1990;*

2) Spese, diritti ed onorari, anche con riferimento al primo grado di giudizio, integralmente rifiusi.

Per parte convenuta appellata:

Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, previo rigetto dell'istanza di sospensione:

respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.

Con ricorso in appello depositato in data ***** 2014 D***** E***** conveniva in giudizio la Prefettura di Treviso al fine di sentir pronunciare la riforma della sentenza n. ***/2014 emessa e depositata dal Giudice di Pace di Treviso in data



***** 2014 e, per l'effetto, ottenere annullamento o la revoca dell'ordinanza –
ingiunzione prot. n. *****.

Con tale ultimo provvedimento amministrativo, l'odierna convenuta, accertata
l'avvenuta violazione dell'art. 1 L. 386/1990, ordinava ed ingiungeva al D***** il
pagamento della somma di € 1.067,20 ed applicava allo stesso la sanzione
amministrativa accessoria del divieto di emissione di assegni per un periodo di 24
mesi.

Avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il ***** 2014 veniva proposta
opposizione avanti il Giudice di Pace di Treviso, con cui l'appellante riferiva che,
dopo aver ricevuto il verbale di contestazione dell'illecito, aveva successivamente
presentato avanti la Prefettura di Treviso memoria con cui chiedeva di essere sentito
in merito all'illecito attribuitogli, precisando altresì che, in violazione di quanto
previsto dall'art. 18 della L. 689/1981, l'amministrazione avrebbe emesso il
provvedimento *de quo* omettendo di dare riscontro a tale istanza.

Asseriva, inoltre, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nel
merito, in quanto lo stesso avrebbe emesso l'assegno in questione mentre ancora
rivestiva il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
C***** S.p.a.

Chiedeva, dunque, in via preliminare la sospensione dell'ordinanza di cui è causa e
l'annullamento o la revoca della stessa, in quanto emessa in violazione delle norme
procedimentali stabilite per la sua emissione e, nel merito, annullare o revocare tale
provvedimento in quanto recante una contestazione infondata.

Si costituiva l'odierno appellante, contestando le deduzioni avversarie ed opponendosi
alle domande di cui al ricorso.

Successivamente, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Treviso rigettava le



richieste del ricorrente e condannava le parti in via solidale al pagamento delle spese.

Con il presente ricorso in appello il D***** ribadiva le deduzioni e le domande svolte nel primo grado di giudizio, evidenziando che le argomentazioni poste a fondamento della decisione del Giudice di primo grado sarebbero erronee e carenti.

Con comparsa del ***** 2014 si costituiva l'odierna appellata, la quale contestava le affermazioni dell'appellante e le richieste dallo stesso avanzate, chiedendo altresì la conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure.

All'udienza del ***** 2014 compariva l'appellante, il quale si richiamava al proprio atto e chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Con provvedimento del ***** 2014 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del ***** 2016.

Alla successiva udienza compariva la sola parte appellante ed il Giudice, su richiesta della stessa, concedeva termini ex art. 190 cod. proc. civ.

1. Quanto al diritto di essere sentito nell'ambito del procedimento amministrativo volto ad accertare la violazione dell'art. 1 L. 386/1990, esso è stabilito dall'art. 18 L. 689/1981, il quale prevede che *“L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”*.

Ebbene, vero è che, come precisato dalla giurisprudenza, nei casi in cui tale disposizione trova applicazione, la mancata osservanza determina l'illegittimità



dell'ordinanza di ingiunzione (Cass. Sent. 11 giugno 2009 n. 13622), ma, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, tale articolo non trova applicazione nel caso di specie, essendo la fattispecie in esame regolata dalla previsione di cui all'art. 8 *bis* L. 386/1990, e ciò in ragione di un triplice ordine di motivi.

Anzitutto, tale ultima disposizione si configura quale norma di carattere speciale, atta a disciplinare il sistema sanzionatorio relativo a specifiche infrazioni amministrative, ovvero quelle di cui alla L. 386/1990 citata.

Pertanto, la stessa introduce una deroga alla disciplina generale di cui all'art. 18 L. 689/1981, il quale non risulta invocabile nel caso di specie.

La previsione contenuta nell'ultimo comma del predetto art. 8 *bis*, ai sensi della quale *“si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili”*, esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute in tale ultima legge in relazione agli aspetti già dettagliatamente disciplinati dalla L. 386/1990 medesima.

Di conseguenza, poiché il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative trova adeguata ed esaustiva disciplina in quest'ultimo testo normativo, deve escludersi la possibilità di invocare la legge sopra richiamata, mancandone i presupposti applicativi, stante la compiutezza di disciplina dell'art. 8 *bis* citato.

Infine, la mancata previsione in detto articolo dell'obbligo di audizione dell'interessato che ne abbia avanzato espressa richiesta, trova la propria *ratio* nell'esigenza di rendere il più agevole possibile la definizione della controversia amministrativa, consentendo al destinatario del provvedimento sanzionatorio di difendersi nei confronti dell'amministrazione procedente.

Ebbene, tali esigenze trovano uno specifico ed adeguato riscontro nella disciplina di



cui all'art. 8 *bis* L. 386/1990, atteso che tale disposizione consente all'interessato di difendersi mediante la presentazione di scritti difensivi e documenti volti a comprovare le sue ragioni.

Di conseguenza, nel procedimento in questione, l'audizione dell'interessato da un lato non consentirebbe l'agevole e spedita definizione del procedimento, e dall'altro lato non sarebbe necessario ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

Tali argomentazioni, compiutamente richiamate dalla sentenza oggetto della presente impugnazione, sono state elaborate dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“in tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti nella legge n. 386 del 1990, disciplinato dall'art. 8 bis stessa legge, l'autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l'interessato”* (Cass. Sent. 29 settembre 2005 n. 19040, nello stesso senso Cass. Sent. 20 luglio 2016 n. 14886).

Pertanto, nel procedimento di emissione dell'ordinanza *de quo* non risulta essere stata violata alcuna disposizione relativa al diritto di difesa del destinatario della sanzione, stante la non applicabilità dell'art. 18 L. 689/1981.

2. Quanto al merito della predetta ordinanza, l'odierna appellante asseriva che l'assegno emesso, il quale avrebbe funzione di cauzione infruttifera, sarebbe venuto ad esistenza il 23 aprile 2014, ovvero allorquando il D*****, in quanto legale rappresentante della C***** S.p.a. (nel prosieguo anche solo ***) risultava espressamente autorizzato all'emissione di assegni per conto della predetta società.

Tale deduzione deve essere vagliata alla luce della natura propria dell'assegno bancario e della funzione svolta da tale titolo di credito.

2.1. Ebbene, l'assegno bancario si configura quale titolo di credito contenente un



ordine incondizionato rivolto dal traente alla banca trattaria di pagare una determinata somma di denaro al soggetto indicato nel titolo.

Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, esso svolge una funzione solutoria, e si configura, pertanto, come uno strumento di pagamento (Cass. Sent. 8 aprile 1998 n. 3655); di conseguenza, alcun rilievo assume il fatto che il titolo di credito sia stato emesso a scopo di garanzia, segnatamente di cauzione infruttifera, posto che nel documento cartolare non può essere ravvisata una simile funzione.

Tale soluzione trova conferma anche nel costante orientamento delle sezioni penali della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato come *“La ricezione dell’assegno bancario non in pagamento ma in garanzia non fa venir meno il carattere formale del titolo, inderogabilmente destinato per sua natura alla circolazione”* (Cass. pen., Sent. 12 luglio 1985 n. 9402).

Pertanto, in relazione a tale titolo di credito, trova applicazione il R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, il quale stabilisce che l’assegno bancario vale come tale se contiene tutti gli elementi indicati all’art. 1 del predetto Regio Decreto, tra cui l’indicazione della data e del luogo in cui il documento cartolare è emesso.

Di conseguenza, l’assegno bancario in questione deve ritenersi venuto ad esistenza non nel momento in cui si è creato il rapporto funzionale fra il D***** e la società né quello in cui è sorto il rapporto di provvista fra traente e istituto di credito, bensì da quando sullo stesso sono state apposte in modo esaustivo tutte le indicazioni richieste dalla legge.

2.2. Quanto, inoltre, alla data di emissione, sebbene il contratto di locazione stipulato da *** stabilisca una cauzione infruttifera di importo pari ad € 10.000 *“da versare contestualmente alla sottoscrizione”* (cfr. doc. * Parte Ricorrente Appellante), e che tale contratto sia stato concluso in data 23 aprile 2013, non risulta provato che



l'assegno n. ***** sia stato emesso al momento della stipula della locazione, limitandosi l'appellante a fornire la dimostrazione della sussistenza di tale obbligo contrattuale, senza fornire alcun elemento utile da cui desumere l'avvenuto adempimento di tale obbligo alla data asserita.

Invero, emerge dai documenti di causa, e più precisamente dal rapporto di accertamento della violazione e dal protesto di assegno bancario redatti dal notaio (i quali non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierno appellante), che tale assegno sia stato emesso il ***** 2013 (doc. * Parte Resistente Appellata).

2.3. Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, essendo il D***** cessato dalla carica di amministratore in data ***** 2013 (cfr. doc. * Parte Ricorrente Appellante), e, dunque, prima della data in cui risulta essere stato emesso l'assegno bancario in questione, l'odierno appellante non risultava autorizzato ad emettere alcun ordine di pagamento.

Ai fini dell'emissione della *chartula*, infatti, devono sussistere due requisiti: da un lato il traente deve disporre di fondi disponibili presso la banca (c.d. provvista), dall'altro lato egli deve essere autorizzato dalla banca traente a disporre di tali fondi mediante l'assegno.

Di conseguenza, poiché il D***** risulta aver emesso l'assegno allorquando non rivestiva più la carica di amministratore della ***, lo stesso deve ritenersi privo dell'autorizzazione richiesta dalla legge e, pertanto, responsabile dell'illecito di cui all'art. 1 L. 15 dicembre 1990, n. 386.

Dunque, alla luce delle argomentazioni fin qui esposte – le quali, peraltro, ripropongono quanto osservato dal Giudice di prime cure – l'ordinanza di cui è causa deve ritenersi legittima sia per quanto attiene al provvedimento amministrativo che ha



portato alla sua adozione, sia nel merito e, di conseguenza, le domande avanzate dall'odierno appellante non possono trovare accoglimento.

3. Quanto alle spese, deve operarsi una distinzione relativamente ai due gradi di giudizio.

Nel procedimento di prime cure, infatti, il Giudice aveva posto le spese processuali a carico di entrambe le parti, stante la particolare difficoltà della materia.

Nella comparsa di costituzione e risposta in appello, la Prefettura di Treviso chiedeva disporsi la condanna del D***** alla rifusione delle spese anche del primo grado.

A tal proposito, l'art. 91 cod. proc. civ. stabilisce quale criterio di ripartizione delle spese processuali la regola della soccombenza.

A fronte di tale regola generale, l'art. 92 cod. proc. civ. individua le situazioni in cui il giudice può discostarsene, operando così una compensazione delle spese derogando alla precedente disposizione.

Nel caso di specie, tale norma deve essere applicata nel testo vigente al momento della pronuncia del Giudice di primo grado, ovvero prima della riforma operata con D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Pertanto, ai sensi della disposizione citata, oltre ai casi in cui le spese sostenute dalla parte vincitrice risultino eccessive o superflue e alle situazioni in cui una di esse ha commesso una violazione del dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ., il Giudice di pace ben poteva operare la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni, purché esplicitamente indicate in motivazione.

Ebbene, in punto spese il giudice di primo grado ha ritenuto di discostarsi dalla regola di cui all'art. 91 cod. proc. civ. e di applicare, dunque, la compensazione in ragione *“della particolare complessità della controversia”*, fornendo, dunque, adeguata



motivazione a tale statuizione.

Di conseguenza la richiesta di parte appellata volta a sentir pronunciare la condanna dell'appellante alle spese del primo grado di giudizio deve essere rigettata e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata anche per quanto attiene alle spese del giudizio di prime cure.

Inoltre, a fronte degli esiti del presente grado di giudizio, il D***** deve essere condannato ex art. 91 cod. proc. civ. al pagamento integrale delle spese relative al procedimento d'appello, le quali sono liquidate come da dispositivo.

Infine, atteso il rigetto del presente ricorso, l'appellante deve essere condannato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al pagamento dell'importo pari al doppio del contributo unificato in quanto l'art. 13, comma primo *quater* del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115) stabilisce che *“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

Trattandosi nella presente fattispecie di impugnazione della decisione di primo grado, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma primo *quater* del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115).

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:



- rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza n. ***/2014 emessa dal Giudice di Pace di Treviso in data ***** 2014 e depositata in cancelleria in pari data;

- condanna D***** E***** al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cp, se dovuti per legge;

- dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma primo *quater* del testo unico sulle spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002, n. 115)

Treviso, 17 marzo 2017

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

IL CASO.it

